

CAPITOLO XXI
PRINCIPI GENERALI DELL'IA: LA SORVEGLIANZA
UMANA. SCELTA DI PRINCIPIO E SUE RICADUTE
PRATICHE

Commento all'art. 14

Irene Pelizzone

SOMMARIO: 1. Breve panoramica introduttiva sulla struttura dell'art. 14: una norma ambiziosa ma inevitabilmente generica. – 2. Al di là della presunzione della superiorità del controllo umano: la scelta antropocentrica alla base della sorveglianza umana. – 3. I corollari della introduzione di una sorveglianza umana obbligatoria nei sistemi di IA ad alto rischio: trasparenza, spiegabilità e responsabilità. – 4. Lo scetticismo intorno alla concreta attuazione della sorveglianza umana. – 5. La sorveglianza umana sotto le lenti del diritto costituzionale: alcuni spunti interpretativi in tema di *governance* e natura procedurale della garanzia. – 6. Esiste un diritto alla sorveglianza umana? – 7. Osservazioni conclusive sulla corretta interpretazione della supervisione umana: il faro del principio personalista. – *Riferimenti bibliografici.*

1. *Breve panoramica introduttiva sulla struttura dell'art. 14: una norma ambiziosa ma inevitabilmente generica.*

L'art. 14 impone che i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio siano progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina, in modo da poter essere «efficacemente supervisionati da persone fisiche» quando sono in uso (comma 1).

La sorveglianza umana deve prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti, che possono verificarsi in caso di malfunzionamento o uso improprio (ragionevolmente prevedibile) del sistema di IA,

soprattutto quando gli altri strumenti previsti dalla stessa sezione dell'IA Act sono insufficienti¹ (comma 2).

L'obbligo è indirizzato sia a coloro che costruiscono il sistema di IA, antecedentemente al suo primo utilizzo (i fornitori), sia a coloro che lo sviluppano e lo distribuiscono, dopo il suo primo utilizzo (*deployer*).

Con riferimento ai primi, le misure di sorveglianza sono commisurate ai rischi, al livello di autonomia e al contesto in cui il sistema di IA è utilizzato e rientrano in due macro-ipotesi: a) individuazione e integrazione nel sistema di IA, da parte del fornitore, di forme di controllo umano prima della immissione del prodotto nel mercato, ove possibile su un piano tecnico; b) individuazione, da parte del fornitore, prima dell'immissione nel mercato o della messa in servizio del prodotto, di sistemi di controllo umano adatte ad essere attuate dal *deployer* (comma 3).

Vengono poi previsti alcuni oneri specifici in capo ai *deployer*, i quali sono tenuti a fornire alle persone fisiche adibite alla sorveglianza, ove «opportuno e proporzionato», alcuni strumenti necessari al controllo, elencati in forma dettagliata, al fine di mettere queste ultime nelle condizioni di: a) comprendere correttamente «capacità e limiti» del sistema di IA ed essere in grado di monitorarli, anche al fine di individuarne «anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese»; b) mantenere la consapevolezza della tendenza a fare automatico o eccessivo sulle risposte o gli output prodotti dal sistema di IA, specialmente se utilizzati per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche; c) interpretare correttamente l'output del sistema di IA; d) decidere di non usare, ignorare, annullare o ribaltare il risultato dato dal sistema di IA; e) intervenire sul funzionamento del sistema di IA o interromperlo mediante un pulsante di «arresto» o una altre procedure, che in modo sicuro lo blocchino (comma 4).

Si tratta dunque di strumenti che, con un «sano realismo», sono preposti alla tutela dal rischio di un eccessivo affidamento nei risultati del sistema di intelligenza artificiale, che rende più difficile o improbabile un controllo umano capace di metterli in discussione², e sono volti a contrastare il problema della *black*

¹ Per un esame più accurato del contenuto precettivo della norma, v. il § 2.

² Mettono in luce questo aspetto in modo particolare C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal-Riv. BioDiritto*, 2012, p. 19, i quali mettono in guardia da un eccessivo conformismo della persona fisica chiamato a svolgere il ruolo controllore e dunque esprimono apprezzamento per le misure di cui all'art. 14, comma 4.

box, per cui il processo di funzionamento interno dell'algoritmo, a differenza degli *outputs* da esso prodotti, risulta ancora inspiegabile³.

Infine, la norma dedica alcune specifiche prescrizioni ai sistemi di IA che operano con dati biometrici, stabilendo che il *deployer* non può compiere azioni sulla base della identificazione ottenuta dal sistema di IA, a meno che essa non sia stata verificata da due persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità. Questo divieto può essere derogato, nel caso di sistema usato in ambito di migrazione, controllo delle frontiere o asilo, laddove il diritto dell'Unione o nazionale ritenga il controllo di due persone fisiche una misura sproporzionata (comma 5).

Già ad un primo sguardo, a parte questo ultimo comma, l'art. 14 si connota per la previsione di un meccanismo di salvaguardia ambizioso, da perseguire grazie all'indicazione di misure importanti, ma alquanto generiche, probabilmente anche per la difficoltà a regolare in modo generale e astratto titolarità, tempi, modi e organizzazione del controllo umano.

2. *Al di là della presunzione della superiorità del controllo umano: la scelta antropocentrica alla base della sorveglianza umana.*

Prima di procedere con l'analisi dei nodi interpretativi e applicativi dell'art. 14, occorre soffermarsi sulla *ratio* più profonda dell'obbligo generalizzato della sorveglianza umana nei sistemi ad alto rischio.

Che la sorveglianza umana sia più efficace di controlli operati dallo stesso sistema di IA, contribuendo a prevenire ex ante il rischio di discriminazioni o della lesione di diritti e a gestirlo ex post, è una mera presunzione, tutta da dimostrare.

Infatti, come si sottolineerà meglio nel § 2, la presunzione di cui sopra può ben essere smentita o, quantomeno, contestata, rivelando una certa fragilità.

A ben vedere, però, il contenuto precettivo dell'art. 14, riposa su una precisa opzione politica ed etica, fatta propria dal legislatore eurounitario, che prescinde dalla bontà della sorveglianza umana: l'IA non è onnipotente e per questo non può operare in modo completamente svincolato dall'uomo, specie se sono ad alto rischio di discriminazioni e violazioni di salute, sicurezza e diritti fondamentali. In questi casi, è preferita l'*extrema ratio* del controllo umano, "costi quello che costi", perché quando i diritti sono a rischio l'IA non può vedersi delegate scelte ultimative.

³ Ha per primo coniato tale espressione F. PASQUALE, *The Black Box Society*, Editore, New Haven, 2016.

Il substrato politico ed etico dell'art. 14, come notato in dottrina, sancendo la superiorità dell'uomo sulla macchina, rispecchia dunque una visione culturale antropocentrica dell'IA⁴, che non ritiene necessariamente l'uomo capace di remediare alle storture della tecnologia, ma considera irrinunciabile il controllo dell'uomo e preclude una totale autonomia dei sistemi di IA in settori così delicati⁵.

3. *I corollari della introduzione di una sorveglianza umana obbligatoria nei sistemi di IA ad alto rischio: trasparenza, spiegabilità e responsabilità.*

L'idea che la sorveglianza umana sia necessaria laddove sussista un alto rischio è profondamente radicata nel percorso che ha dato origine al Regolamento (UE) 2024/1689 e, come appena visto, rappresenta il frutto di valutazioni politiche ed etiche molto rilevanti a livello di principio nella materia dell'IA (cfr. § 2).

Il gruppo di esperti di alto livello sull'IA di cui si è avvalsa la Commissione⁶, la stessa Commissione nel libro bianco⁷, nonché il Parlamento europeo⁸, avevano tutti fatto riferimento alla previsione di tale strumento.

Del resto, sono molti gli ordinamenti che hanno mostrato interesse verso lo strumento del controllo umano, sebbene con esiti normativi ben diversi dall'art.

⁴ Come sottolinea L. ENQUIVIST, 'Human oversight' in the EU artificial intelligence act: what, when and by whom?, in *Law, Innovation and Technology*, 2023, § 1, già in riferimento alla proposta di Regolamento, che da questo punto di vista non è cambiata. V. inoltre R. KOULU, *Human Control over Automation: EU Policy and AI Ethics*, in *European Journal of Legal Studies*, 2020.

Per un approfondimento sulla nozione di antropocentrismo in relazione all'IA v. M.O. RIEDL, *Human-Centered Artificial Intelligence and Machine Learning*, in *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2019, p. 33.

⁵ V. ancora L. ENQUIVIST, 'Human oversight' in the EU artificial intelligence act: what, when and by whom?, cit., § 1. In tema v. anche R. KOULU, *Proceduralizing Control and Discretion: Human Oversight in Artificial Intelligence Policy*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2020.

⁶ Commissione europea, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie e Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, Orientamenti etici per un'IA affidabile, Ufficio delle pubblicazioni, 2019.

⁷ COM(2020) 65 final, Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, 2020.

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012(INI)).

14, non avendone imposto l'obbligatorietà generalizzata in caso di alto rischio, al contrario dell'Unione europea⁹. Anche per questo, il sistema previsto dall'IA ben si presta a fungere da modello, nel bene e nel male, per legislatori stranieri e ci si attende che sia oggetto di attento monitoraggio.

Un precedente, sempre interno all'Unione, cui sicuramente è stato guardato durante i lavori di studio e preparazione della proposta di Regolamento è costituito dall'art. 22 del General Data Protection Directive ("GDPR"), che pure prevede il diritto ad un controllo umano in capo all'interessato, esercitabile ogni qual volta il trattamento abbia effetti giuridici o incida significativamente sulla sua persona.

Tuttavia, l'art. 14 ne costituisce una evoluzione definita "più inclusiva"¹⁰. Infatti, in quel caso sono previste ampie ipotesi derogatorie, in cui il controllo umano non si tiene e, inoltre, non sono indicati elementi di nessun tipo in relazione al *quando* e al *quomodo* la sorveglianza umana debba operare.

Il vero elemento innovativo dell'art. 14, rispetto all'ambito della privacy, è dunque la sistematicità dell'intervento di controllo da parte di persone fisiche.

La *ratio* dell'art. 14 consiste nell'assicurare che l'IA sia posta al servizio della persona, come si evince dalla relazione di accompagnamento alla proposta di Regolamento presentata al Parlamento europeo, che la indica come strumento volto a prevenire le discriminazioni e il rischio di violazione dei diritti, anche con specifici riferimenti al ruolo della sorveglianza umana rispetto ai sistemi di IA che fanno uso di dati biometrici¹¹.

Seguendo questo itinerario, l'art. 14 si palesa come norma «di chiusura», concependo la sorveglianza umana come meritevole di maggiore fiducia e dunque come garanzia ultima cui ricorrere, al fine di tutelare la persona e i suoi diritti.

In seconda battuta, la sorveglianza umana è un mezzo che risponde all'esigenza di trasmettere fiducia agli utenti, innalzando il livello di trasparenza, spiegatezza e dunque responsabilità, nello spirito dell'IA Act¹². Infatti, prevedere

⁹ V. in tema B. GREEN, *The Flaws of Policies Requiring Human Oversight of Government Algorithms*, in *Computer Law & Security Review*, 2022.

¹⁰ Sottolinea queste differenze, ad es., J. LAUX, *Institutionalised distrust and human oversight of artificial intelligence: towards a democratic design of AI governance under the European Union AI Act*, in *AI & Society*, 2024, p. 2855.

¹¹ Punto 33 dei Considerando.

¹² Particolarmente significative sono le parole usate *Relazione di accompagnamento della proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*: cfr. COM(2021) 206 final, § 1.1. In tale relazione, si legge che «La proposta si basa sui valori e sui diritti fondamentali dell'UE e si prefigge di dare alle

che il sistema di IA sia controllabile pone degli standard minimi di conoscibilità molto importanti, riguardanti sia la provenienza dei dati, sia il processo interno di elaborazione, sia la capacità di funzionamento e gli scopi dell'algoritmo (al netto del già citato problema delle *black boxes*).

Il controllo umano è inoltre uno strumento per procedere alla individuazione del responsabile di eventuali rischi o violazioni di diritti (fornitore, *deployer*, utente, proprietario, stessa persona fisica deputata alla supervisione umana).

4. *Lo scetticismo intorno alla concreta attuazione della sorveglianza umana.*

Fermo restando che la finalità dell'art. 14 è certamente apprezzabile, come rilevano vari studi con un certo scetticismo, è ingenuo pensare che la fase applicativa di questa norma sia piana e lineare, perché a livello empirico non è affatto semplice assicurare che il controllo di persone fisiche sui sistemi di IA possa essere esercitabile in concreto.

Ciò a causa non solo del già citato fenomeno delle *black box*, che rendono impossibile spiegare il processo con cui gli algoritmi elaborano i risultati, ma anche in ragione dell'esigenza di sostenibilità del controllo, sia sul piano dei costi, sia sul piano dei tempi, tenuto conto che una supervisione condotta attraverso l'IA potrebbe essere per certi aspetti più soddisfacente¹³.

Occorre anche fare i conti con la constatazione che non è nemmeno possibile definire una volta per tutte che cosa sia il controllo umano, dipendendo la sua configurazione dal sistema di IA di volta in volta oggetto di verifica¹⁴.

Il controllo umano non è parso risolutivo ad esempio nel caso, verificatosi a Temple, in Arizona, nel 2018, che ha visto un veicolo automatico Uber in fase di test investire una persona, uccidendola. Il guidatore di sicurezza, presente nel

persone e agli altri utenti la fiducia per adottare le soluzioni basate sull'IA, incoraggiando al contempo le imprese a svilupparle. L'IA dovrebbe rappresentare uno strumento per le persone e un fattore positivo per la società, con il fine ultimo di migliorare il benessere degli esseri umani. Le regole per l'IA disponibili sul mercato dell'Unione o che comunque interessano le persone nell'Unione dovrebbero pertanto essere incentrate sulle persone, affinché queste ultime possano confidare nel fatto che la tecnologia sia usata in modo sicuro e conforme alla legge, anche in termini di rispetto dei diritti fondamentali».

¹³ A.Z. HUQ, *A Right to a Human Decision*, in *Virginia Law Review*, 2020, pp. 611-688.

¹⁴ Come sottolinea in particolare L. ENQUIVIST, *'Human oversight' in the EU artificial intelligence act: what, when and by whom?*, cit., p. 509, «Human oversight should in this regard not be viewed as a specific and single type of safeguarding measure».

veicolo, non ha attivato in freni, ma non è stato chiarito, essendo stata la vicenda stata risolta con un accordo privato tra le parti coinvolte, se ciò fosse avvenuto in ragione di una sua distrazione (secondo alcune ricostruzioni stava guardando il telefono cellulare), se l'incidente fosse stato causato da un bug nel sistema di IA (che non ha riconosciuto il pedone), o da scelte organizzative di Uber, dovute ad una non sufficiente cultura della sicurezza (Uber aveva disattivato i freni automatici).

Il caso dimostra come la presenza di un controllo umano non assicura necessariamente gli strumenti per individuare il responsabile dell'errore, imputabile in caso di negligenza anche alla persona fisica deputata alla supervisione¹⁵.

Cambiando completamente contesto, si è poi addotto come, persino in un ambito come la sintesi linguistica, in cui il funzionamento dell'IA è particolarmente simile a quello della mente umana, sia difficile pensare ad un controllo umano nei sistemi di IA preposti a riassumere dei testi: come minimo, tale controllo non risulterebbe immediato, potendo qualche elemento sfuggire alle persone fisiche incaricate al controllo e dovendo dunque queste prestare molta attenzione e rivedere la sintesi più volte¹⁶.

Se dunque su un piano di principio si può certamente concordare con il contenuto precettivo dell'art. 14, su un piano pratico le valutazioni sono molto diverse.

Data questa complessità, vi è chi dubita addirittura che sia possibile, criticando l'approccio del Regolamento, dare attuazione all'art. 14¹⁷, chi mette in guardia dal senso di sfiducia che paradossalmente conseguirebbe al ricorso alla sorveglianza umana come panacea di tutti i mali¹⁸, o chi sottolinea come il controllo umano non sia affatto migliore di quello di una macchina¹⁹.

¹⁵ Come sottolinea A. PANEZI, *Article 14, Human Oversight*, in C. NECATI PEHLIVAN, N. FORGÓ, P. VALCKE (a cura di), *The EU Artificial Intelligence (AI) Act: A Commentary*, Wolters Kluwer, Città, 2025, § 3.1.1.

¹⁶ J.G. CORVALÁN, M.V. CARRO, *op. ult. cit.*

¹⁷ M. FINK, *Human Oversight under Article 14 of the EU AI Act*, Editore, Città, 2025; J.G. CORVALÁN, M.V. CARRO, *Artificial intelligence regulation from outside the European Union: regulatory impulses from other parts of the world and a view from iberoamerica*, in L. COTINO USEO, D.U. GALETTA, *The European Union artificial intelligence act. A systematic commentary*, Editore, Napoli, 2025, p. 87 ss.

¹⁸ J. LAUX, *Institutionalised distrust and human oversight of artificial intelligence: towards a democratic design of AI governance under the European Union AI Act*, in *AI & Society*, 2024, p. 2853 ss.

¹⁹ Meritano, in questo ultimo senso, di essere ricordate le parole di Huq, secondo cui «In concluding, let me offer what I hope is a provocative, albeit tentative, thought: where machines are appropriate decision makers, there is no reason to relax one's guard against the manifold ways in which machine learning can go awry. Rather than thinking about a right to a human

Nella consapevolezza che queste preoccupazioni non sono prive di fondamento, occorre rilevare ma che l'utilità della supervisione umana non è mai stata confutata in modo assoluto.

Tuttavia, occorre riconoscere che è difficile da rinvenire, per la generalità e indeterminatezza con cui la sorveglianza umana stesa è disciplinata, in molti dei suoi tratti salienti, la strategia con cui l'art. 14 prescrive che sia posta in essere²⁰, se non quella di contrastare il rischio di aderenza acritica agli outputs dei sistemi di IA.

A seguito di vari studi, pur nella consapevolezza che la *ratio* della norma è certamente ben inserita nel contesto complessivo dell'IA Act, si sono segnalati dunque da parte della dottrina, con grande preoccupazione, elementi di criticità, presentando l'art. 14 pericolosi elementi di incertezza, dalla cui interpretazione dipendono alcune ricadute pratiche molto rilevanti e che potrebbero addirittura vanificarne l'impatto²¹.

Viene dunque sottolineato da più parti che occorrerà vigilare attentamente sui risvolti legati all'attuazione dell'art. 14, trattandosi di un aspetto per cui è imprescindibile una forte interconnessione con le acquisizioni empiriche della scienza informatica²².

A livello metodologico, a qualunque ramo della scienza giuridica si faccia riferimento, è comunque necessario dare spazio alle conoscenze trasmesse dalla materia informatica e da altre scienze, come la psicologia, la biologia (si pensi all'ambito biometrico), essenziali per prefigurarsi gli sbocchi applicativi che si registreranno per un esame della norma che possa veramente rispondere ad esigenze non solo di sistematizzazione teorica, ma anche concrete, che consentano di mettere a fuoco i reali problemi applicativi che l'art. 14 potrà avere.

decision, however, might we be better off limning a right to a well – calibrated machine decision?». Cfr. A.Z. HUQ, *A Right to a Human Decision*, in *Virginia Law Review*, 2020, pp. 611-688.

²⁰ V. la ricostruzione e analisi di L. ENQUIVIST, *'Human oversight' in the EU artificial intelligence act*, cit., *passim*.

²¹ In questo senso, poco soddisfacente è l'approccio della legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), che all'art. 3, tra i principi generali, si limita ad osservare che: «I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano».

²² B. GREEN *The Flaws of Policies Requiring Human Oversight of Government Algorithms*, in *Computer Law & Security Review*, 2022.

5. *La sorveglianza umana sotto le lenti del diritto costituzionale: alcuni spunti interpretativi in tema di governance e natura procedurale della garanzia.*

Dinanzi alle incertezze e financo alle preoccupazioni sopra delineate, le categorie dogmatiche proprie del diritto costituzionale possono offrire, in linea teorica, qualche spunto utile²³.

Il diritto costituzionale, infatti, può aiutare a riordinare i pochi punti fermi e mettere a fuoco le criticità della sorveglianza umana a partire dalle elaborazioni scientifiche in tema di garanzie giuridiche derivanti dalla istituzione di controlli, affidati a soggetti esterni e indipendenti dall'organo o dagli atti oggetto di scrutinio.

È bene sottolineare che l'art. 14 non detta una precisa *governance* che il sistema di IA deve seguire²⁴, per garantire un controllo umano effettivo²⁵.

Come sottolineano vari studi, in materia extragiuridica, l'IA Act tace su molti elementi importanti. Mossa da esigenze di chiarezza, la dottrina, sviluppata prevalentemente nel campo delle scienze informatiche, ha dunque insistito sull'importanza di ulteriori ricerche e studi²⁶, almeno a livello di analisi e sistematizzazione scientifica, questi aspetti.

Fermo restando che su un piano pratico non si può che concordare con questo rilievo, il riconoscimento di una totale discrezionalità a sviluppatori e *deployer* dei sistemi di IA, nell'impostare la *governance* della supervisione umana, non vanifica completamente la portata innovativa della sorveglianza umana.

Infatti, quello introdotto dall'art. 14 è uno strumento di "garanzia procedurale"²⁷, di per sé preziosa, perché impone al sistema di IA di organizzarsi in modo da rispettare standard di trasparenza e spiegabilità di per sé molto importanti, che dimostrano come, a prescindere dai costi temporali ed economici e

²³ Sull'utilità delle categorie del diritto costituzionale per analizzare modalità organizzative ed impatto sui diritti dell'IA v. C. CASONATO, *AI and Constitutionalism: The Challenges Ahead*, in B. BRAUNSCHWEIG, M. GHALLAB (a cura di), *Titolo volume???*, Springer, Città, 2021, 127 ss.

²⁴ Ad oggi esiste solo la sommaria descrizione del Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'IA istituito dalla commissione europea nel giugno 2018, per cui cfr. il § 65.

²⁵ Aspetto molto importante, su cui v. L. METHNANI, A. ALER TUBELLA, A. DIGNUM VAND THEODOROU, *Let Me Take Over: Variable Autonomy for Meaningful Human Control*, in *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2021, p. 1 ss.

²⁶ V. ad esempio L. METHNANI, A. ALER TUBELLA, A. DIGNUM VAND THEODOROU, *Let Me Take Over*, cit.

²⁷ V. ancora L. ENQUIVIST, *'Human oversight' in the EU artificial intelligence act*, cit., p. 511 s., per cui «the function of human oversight is, however, primarily procedural and aimed at exercising control over AI applications serving human needs in substance».

del grado di raffinatezza del controllo umano, l'esistenza di un controllo sia di per sé irrinunciabile e non possa essere ritenuta fungibile ad un affinamento del funzionamento della macchina.

A tal fine, occorre essere consapevoli che, affinché un controllo possa esistere, è necessario: a) che esso sia svolto da soggetti indipendenti; b) riguardi un oggetto estraneo alla sfera di competenza del controllante; c) sia svolto secondo parametri predefiniti (cioè improntati a verifica e prevenzione del rischio per salute, sicurezza e diritti fondamentali).

Il primo nodo su cui concentrare l'attenzione è costituito dunque dall'indipendenza della persona fisica chiamata a espletare la sorveglianza umana dal sistema di IA. A questo riguardo, cruciale è evitare un appiattimento del controllante sui risultati ottenuti dall'IA: in aggiunta agli oneri indicati dall'art. 14, comma 4, in capo al *deployer*, l'antidoto a questo problema non può non essere identificato con la competenza della persona fisica adibita al controllo: essa deve essere realmente in grado di porre in essere la sorveglianza²⁸.

Soccorre in questo senso l'art. 26 dell'IA act, il quale prevede, al comma 2, che «i *deployer* affidano la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie nonché del sostegno necessario».

È unicamente grazie ad un controllo di un soggetto incardinato all'esterno del sistema di IA e separato da questo, inoltre, che è possibile non solo individuare una lesione di un diritto, ma anche porvi rimedio e riconoscerne il soggetto responsabile, tra fornitore, sviluppatore, utente e proprietario.

Ciò significa che la predisposizione della sorveglianza umana impone di mettere la persona fisica controllante nella condizione di disporre realmente di informazioni rispetto all'oggetto del controllo, cioè sul modo in cui il sistema di IA raccoglie, acquisisce e processa i dati e produce risultati o outputs, erodendo, fin dove possibile, le problematiche ricadute del fenomeno delle *black boxes*.

Inoltre, devono essere forniti alla persona fisica incaricata del controllo dei parametri predeterminati, chiari e non disponibili. È su questo aspetto, probabilmente, che è necessario svolgere ulteriori approfondimenti, mediante un approccio realmente interdisciplinare, coinvolgendo le scienze del diritto, sociologica e statistica, dovendo essere precisato in base a quali indici possano essere ravvisati rischi di risultati discriminatori o altrimenti lesivi dei diritti della persona, posto che spesso i *bias* si annidano alla fonte, ovvero nei dataset forniti al sistema di IA.

²⁸ Su questo insiste anche il Considerando 73 dell'IA ACT.

6. *Esiste un diritto alla sorveglianza umana?*

Sia pure nella consapevolezza dei rischi di ineffettività della supervisione umana, occorre domandarsi se l'art. 14 fondi un diritto dell'utente ad un controllo umano.

L'opportunità di tale controllo, anche in questo caso, dipende dal contesto. Un ambito interessante è costituito dall'uso di sistemi di IA in ambito giuridico, da parte di avvocati o magistrati.

La Sezione V del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, nella sentenza del 21 ottobre 2025, n. 3348, ha disposto la trasmissione degli atti all'Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per la valutazione di eventuali violazioni del dovere di lealtà e probità, perché l'avvocato, avvalendosi di sistemi di IA, aveva citato nei suoi atti precedenti giurisprudenziali non pertinenti e non noti, rivelantisi poi errati.

Il collegio giudicante stigmatizza, citando anche il principio della centralità della persona umana²⁹, come l'avvocato non possa invocare la responsabilità del sistema di IA, essendo tenuto a verificare gli esiti della consultazione, esattamente come quando affida una ricerca giurisprudenziale ad un suo collaboratore, non potendo scaricare tale onere di controllo sull'autorità giurisdizionale.

Questo caso dimostra come l'eventuale carenza di un controllo umano possa condurre ad una violazione di regole deontologiche da parte del professionista, dare adito ad un illecito civile di natura contrattuale e integrare anche eventuali illeciti di natura penale, di natura colposa o financo dolosa, laddove esistenti, a prescindere dall'introduzione dell'art. 14.

L'art. 14 introduce, in aggiunta, l'obbligo per fornitori e deployers di introdurre all'interno dei sistemi di IA misure e strumenti che rendano possibile (e auspicabilmente effettiva) la supervisione umana. Attraverso tale norma, quindi, il singolo utente acquisisce uno strumento in più per far valere eventuali responsabilità da parte dei soggetti che hanno creato, sviluppato o sono titolari del sistema di IA, omettendo di dare attuazione o dando attuazione parziale e incompleta a tale obbligo.

²⁹ Riconosciuto dalla Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di IA in ambito forense, redatta dall'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024.

7. *Osservazioni conclusive sulla corretta interpretazione della supervisione umana: il faro del principio personalista.*

Alla fine di questa disamina, è emerso come l'art. 14 sancisca il principio di un controllo purchessia.

Se così interpretata, essa costituisce certamente una norma ad alto rischio di effettività e potrebbe produrre un effetto *boomerang*, creando sfiducia nei confronti dell'IA: si pensi al riguardo al caso del fallimento della sorveglianza da parte guidatore di sicurezza durante il test di un veicolo automatico Uber (supra, §4).

Analizzando l'art. 14 in ottica costituzionale, occorre valorizzare che la sorveglianza umana con esso introdotta è informata al principio "personalista"³⁰.

Sebbene infatti, di per sé, l'art. 14 in esame non risulti necessariamente orientato a tale principio, occorre ricordare il contesto normativo in cui si colloca³¹. Per come strutturato nel suo complesso, l'IA Act non conferisce solo centralità alla persona umana, nel senso minimale dell'antropocentrismo declinato come autonomia dell'uomo dalla macchina, ma intende assicurare una finalizzazione del sistema di IA alla tutela e allo sviluppo della persona umana³².

La sorveglianza umana, dunque, non è un presidio normativo che possa essere letto isolatamente nell'art. 14.

Pertanto, interpretando le varie disposizioni che compongono questo articolo in modo sistematico, all'interno del Regolamento, occorre sempre preferire la lettura più aderente all'obiettivo di tutelare la persona umana³³, col limite

³⁰ Sebbene possa sembrare forse ad un primo sguardo troppo disinvolto il ricorso alla categoria costituzionale del principio personalista, assumere questa prospettiva pare corretto, perché è proprio il finalismo della persona a connotare il Regolamento in esame. Non si tratta infatti solo di riconoscere una visione antropocentrica al centro della regolamentazione in esame, ma di mettere anche a fuoco come le norme che compongono il Regolamento stesso debbano essere interpretate secondo una *ratio* ben precisa, che le deve rendere funzionali alla realizzazione e allo sviluppo della persona umana.

Sul principio personalista in ambito di IA, ci si limita qui a citare A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, n. 2/2023, p. 2 ss.; M.R. ALLEGRI, *L'ambiguo principio (anche costituzionale?) della trasparenza algoritmica fra tecnologia, diritto e linguaggio*, in *Media Laws*, 2024, p. 9 ss.

³¹ Per valutazioni diverse, v. A. PANEZI, *Article 14*, cit., § 3.1.

³² Come evidenzia in modo molto chiaro L. ENQUIVIST, *'Human oversight' in the EU artificial intelligence act*, cit., p. 511 ss., l'antropocentrismo, come concepito in riferimento all'ambito dell'IA, è plasmato attorno all'esigenza di tutelare i diritti della persona.

³³ **MANCA TESTO**

che le misure da adottare devono essere commisurate al contesto e non sproporzionate o inopportune (commi 3 e 4).

È guardando alla *ratio* complessiva dell'IA Act, dunque, che è possibile procedere utilmente alla interpretazione di alcuni dei nodi dell'art. 14, al fine di avvalersene nella fase di progettazione e utilizzo della sorveglianza umana.

Il controllo umano, pertanto, dovrà essere strutturato in modo da tutelare realmente le persone che possono subire discriminazioni, danni o lesioni ai loro diritti dall'IA. Ci si rende conto che questa riflessione non sia risolutiva, ma da un punto di vista del metodo può forse contribuire ad accogliere correttamente l'ambiziosa sfida dell'art. 14, conducendo all'importante obiettivo di prevenire errori e violazioni, individuare rimedi e porre le premesse per l'individuazione trasparente del soggetto responsabile.

Riferimenti bibliografici.

- ALLEGRI M.R., *L'ambiguo principio (anche costituzionale?) della trasparenza algoritmica fra tecnologia, diritto e linguaggio*, in *Media Laws*, 2024, p. 9 ss.
- ALPINI A., *Sull'approccio umano-centrico all'intelligenza artificiale. riflessioni a margine del "progetto europeo di orientamenti etici per una LA affidabile"*, in www.comparazionedirittocivile.it, 2019.
- CAMARASCHI O., *Il costituzionalismo al cospetto dell'intelligenza artificiale: nuove sfide, quali soluzioni?*, in *Riv. it. inform. e dir.*, 2025, p. 30 ss.
- CASONATO C., *AI and Constitutionalism: The Challenges Ahead*, in B. BRAUNSCHWEIG, M. GHALLAB (a cura di), *Titolo volume??*, Springer, *Città*, 2021, p. 127 ss.
- CASONATO C., MARCHETTI B., *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal-Riv. BioDiritto*, 2021, p. 1 ss.
- CLYDE A., *Human-in-the-Loop Systems Are No Panacea for AI Accountability*, in *Tech Policy Press*, 2021.
- CORVALÁN J.G., CARRO M.V., *Artificial intelligence regulation from outside the European Union: regulatory impulses from other parts of the world and a view from iberoamerica*, in L. COTINO USEO, U.D. GALETTA, *The European Union artificial intelligence act. A systematic commentary*, *Editore*, Napoli, 2025, p. 77 ss.
- D'AMICO M., *Costituzione, diritti, algoritmi. Le sfide future per non perdere la bussola del costituzionalismo*, in F. BALAGUER CALLEJÓN (a cura di), *La constitución del algoritmo. recensioni, presentaciones y entrevistas*, *Editore*, Zaragoza, 2025.
- ENQUIVIST L., *'Human oversight' in the EU artificial intelligence act: what, when and by whom?*, in *Law, Innovation and Technology*, 2023, p. 508 ss.
- FASAN M., *I principi costituzionali nella disciplina dell'Intelligenza Artificiale. Nuove prospettive*

- interpretative*, in DPCE Online, 2022.
- GREEN B., *The Flaws of Policies Requiring Human Oversight of Government Algorithms*, in *Computer Law & Security Review*, 2022.
- HUQ A.Z., *A Right to a Human Decision*, in *Virginia Law Review*, 2020, p. 611 ss.
- IRTI N., SEVERINO E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Editore, Bari, 2001.
- KOULU R., *Human Control over Automation: EU Policy and AI Ethics*, in *European Journal of Legal Studies*, 2020.
- KOULU R., *Proceduralizing Control and Discretion: Human Oversight in Artificial Intelligence Policy*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2020.
- LAUX J., *Institutionalised distrust and human oversight of artificial intelligence: towards a democratic design of AI governance under the European Union AI Act*, in *AI & Society*, 2024, p. 2853 ss.
- METHNANI L., ALER TUBELLA A., DIGNUM VAND THEODOROU A., *Let Me Take Over: Variable Autonomy for Meaningful Human Control*, in *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2021, p. 1 ss.
- MORATINOS G.L., *Human oversight or monitoring in Article 14 of the Artificial Intelligence Act: a mere mandatory requirement for high-risk systems?*, in L. COTINO USEO, U.D. GALETTA, *The European Union artificial intelligence act. A systematic commentary*, Editore, Napoli, 2025, p. 717 ss.
- PANEZI A., *Article 14, Human Oversight*, in C. NECATI PEHLIVAN, N. FORGÓ, P. VALCKE (a cura di), *The EU Artificial Intelligence (AI) Act: A Commentary*, Wolters Kluwer, Città, 2025.
- RIEDL M.O., *Human-Centered Artificial Intelligence and Machine Learning*, in *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2019.
- SIMONCINI A., *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *Bio-Law Journal-Riv. BioDiritto*, n. 1/2019.
- SIMONCINI A., *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, n. 2/2023.
- UBERTIS G., *Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2020, p. 75 ss.